



A.P.I.M.A.

Associazione Provinciale Imprese di Meccanizzazione Agricola

Circ. n° 30/2012
Prot. n° 50/2012

Mantova, 23 Ottobre 2012

A TUTTE LE DITTE ASSOCIATE
LORO SEDI

CODICE DELLA STRADA

- NOVITA' -

► PATENTE EUROPEA

Per recepire le disposizioni imposte da due direttive della Comunità Europea in tema di circolazione stradale, in data 18 aprile 2011 è stato emanato il Decreto Legislativo n.59 che apporta, a decorrere dal **19 gennaio 2013**, alcune novità in merito a forma dei documenti e requisiti per il **rilascio di nuove patenti**.

Il decreto introduce anche nuove categorie di patenti, che integrano e talora sostituiscono, gli attuali titoli di abilitazione. Di seguito illustriamo le varie categorie delle patenti:

- **AM**: *sostituisce il vecchio "patentino" per ciclomotori, tricicli e quadricicli leggeri;*
- **A1**: *sostituisce la patente A per i motoveicoli fino a 125 cc. e i tricicli fino a 15 KW; **abilita inoltre alla guida delle macchine agricole con larghezza fino a mt. 1.6, lunghezza inferiore a mt.4, altezza fino a mt.2.5 e peso inferiore a 2.500 Kg.(finora il limite era di 1.300 Kg);***
- **A2**: *abilita alla guida di motocicli per neo-patentati (fino a 35 KW);*
- **A**: *consente di guidare solo ciclomotori e tricicli fino a 15KW;*
- **B1**: *consente la guida di quadricicli di peso fino a 400 Kg (550 Kg se destinati al trasporto merci) e potenza fino a 15 KW;*
- **B**: *abilita alla guida di macchine agricole normali o eccezionali, delle macchine operatrici (non eccezionali), oltre che degli autoveicoli fino a 3.500 Kg di peso complessivo; tale limite può arrivare a 4.250 Kg in caso di traino di un rimorchio; da 3.500 a 4.250 Kg è però necessario avere superato una prova pratica;*
- **BE**: *complessi di veicoli della categoria B con rimorchio fino a 3.500 Kg;*
- **C1**: *autocarri di peso compreso fra 3.500 e 7.500 Kg, eventualmente trainanti un rimorchio leggero (inferiore a 750 Kg);*
- **C1E**: *autocarri di peso compreso fra 3.500 e 7.500 Kg, trainanti un rimorchio tale che il peso complessivo del convoglio non superi i 12.000 Kg;*
- **C**: *autocarri di peso superiore a 3.500 Kg (senza un limite massimo) e che non trasportano più di 8 persone oltre al conducente; anch'essi possono trainare un rimorchio leggero. **Macchine operatrici eccezionali;***

segue retro....



- **CE:** autocarri con rimorchio o semirimorchio senza limiti di peso;
- **DI:** minibus fino a 16 posti oltre al conducente con lunghezza inferiore a mt.8; possono anch'essi trainare un rimorchio leggero;
- **DIE:** abilita a condurre minibus della categoria precedente ma con rimorchio superiore a 750 Kg;
- **D:** autobus senza limitazioni di peso e posti, eventualmente trainanti un rimorchio leggero;
- **DE:** autobus senza limiti con rimorchio di peso superiore a 750 Kg.

Riteniamo opportuno ribadire che **nulla cambia in merito alla guida delle macchine agricole**. Pertanto, con la **patente B** si è abilitati alla guida di tutte le macchine agricole e delle macchine **agricole** operatrici, **comprese quelle eccezionali**, come definite dall'art.57 del Codice della Strada.

Possono, altresì, essere guidate con la patente B le **macchine operatrici** definite dall'art.58 (escavatori, pale, carrelli elevatori, autogru, finitrici, ecc.) mentre vi è l'obbligo di essere in possesso della **patente C** per la guida delle macchine **operatrici eccezionali**, stradali e da cantiere, omologate per circolare su strada e regolarmente immatricolate (targa gialla con numeri rossi) quali: grandi pale gommate da piazzale, escavatori gommati, autogru, rulli compressori, ecc., tutti con peso superiore a 18 tonnellate.

AUTOTRASPORTO

Una recente sentenza della Corte di Cassazione – n. 13725 del 30/05/12, depositata il 31 luglio, ha stabilito che **l'impresa titolare di una autorizzazione al trasporto di merci per conto di terzi, può effettuare occasionalmente, dei trasporti per conto proprio**.

La sentenza rappresenta un passo decisivo per la semplificazione e la riduzione della burocrazia.

La Cassazione, pur riconoscendo che le due autorizzazioni (conto proprio e conto terzi) derivano da abilitazioni diverse, ha evidenziato che quella relativa al "trasporto per conto terzi ha un contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi".

Per tale motivo il "contoterzi" può essere senz'altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che prevede requisiti meno severi.

Viene inoltre sottolineato che se l'attività esercitata principalmente dal mezzo è quella per conto terzi, quella del servizio in conto proprio per azienda è complementare o accessoria alla principale.

Il Direttore
Sandro Cappellini

